

Codice DB1105

D.D. 4 ottobre 2011, n. 1089

**Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio s.m.i., art. 103 duovicies. Bando regionale per la presentazione delle domande di contributo della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno per la campagna viticola 2010/2011. Modifica D.D. n. 547 del 10 giugno 2011.**

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

In particolare l'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce la misura investimenti nell'ambito del programma nazionale di sostegno previsto all'art. 103 duodecimes del medesimo regolamento .

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo.

Il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, presentato per la prima volta a giugno del 2008, è stato modificato ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) 555/2008 e inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) alla Commissione dell'Unione Europea il 25 giugno 2010 .

Il decreto del MiPAAF (di seguito DM) 4 marzo 2011, n. 1831 reca le disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda la misura investimenti.

Le circolari di Agea Coordinamento del 7 aprile 2011, prot. n. ACIU.2011.265, e del 20 maggio 2011, prot. n. ACIU.2011.412, fissano modalità e criteri che gli Organismi pagatori devono seguire per la presentazione delle domande, i controlli e l'erogazione dei premi.

La circolare dell'Organismo Pagatore (di seguito OP) Agea del 20 maggio 2011, n. 26 (prot. n. UMU.2011.720), definisce istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto della misura investimenti ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, modificato con regolamento (CE) n. 491/2009, campagna 2010/11.

Con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 31-2107 del 24 maggio 2011 sono approvate le disposizioni regionali attuative (di seguito DRA) della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno per le campagne viticole dal 2010/2011 al 2012/2013.

Con la Determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) n. 490 del 26 maggio 2011 del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura è emanato un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2010/2011 che definisce tempi e modalità di presentazione.

Con la D.D. n. 547 del 10 giugno 2011 del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura è aggiornato il bando per la presentazione delle domande di contributo; tale bando sostituisce integralmente il bando approvato con la D.D. n. 490 del 26 maggio 2011, stabilendo disposizioni in merito all'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari, disciplinata dagli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Tali modifiche sono state adottate nelle more di disposizioni maggiormente dettagliate da parte del MiPAAF e di OP Agea, che avevano in corso in quel momento un'attenta verifica dell'applicabilità della normativa vigente, e limitavano le possibilità in merito a spese ammissibili e modalità di pagamento previste nell'allegato 1 della D.D. n. 490 del 26 maggio 2011 in modo da adempiere alla norma citata relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A seguito della citata verifica attuata da parte degli organi nazionali, con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), è stato stabilito che i concessionari di finanziamenti pubblici sono esclusi dall'applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come comunicato con nota prot. 18918 DB 1100 del 4 agosto 2011 del Direttore della Direzione regionale Agricoltura.

La circolare dell'OP Agea del 6 settembre 2011 n. 46 (prot. N. UMU.2011.967) definisce le disposizioni in merito alla compilazione ed all'istruttoria delle domande di pagamento di anticipo (per i progetti di investimento biennali) e a saldo (per i progetti di investimento annuali) per la campagna 2010/2011. In particolare nel capitolo 3.3 si specifica che nell'ammissibilità delle domande di pagamento a saldo verrà verificato che "le spese siano state effettuate direttamente dal beneficiario richiedente l'aiuto, avvalendosi di un conto corrente bancario o postale intestato allo stesso" e "in nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti".

Pertanto è opportuno che il Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura modifichi il capitolo 3 dell'allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 547 del 10 giugno 2011, relativo all'applicazione degli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217, tenendo conto:

- della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP),
- del capitolo 3.3 della circolare dell'OP Agea del 6 settembre 2011 n. 46.

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

#### *determina*

di sostituire integralmente, per quanto espresso in premessa, il capitolo 3 dell'allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 547 del 10 giugno 2011, relativo all'applicazione degli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217, con il capitolo unito alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 1).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Gaudenzio De Paoli

Allegato

Il capitolo 3 dell'allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 547 del 10 giugno 2011 è cancellato e sostituito dal seguente capitolo.

## **1. INVESTIMENTI AMMISSIBILI**

Gli investimenti ammissibili sono individuati dalle disposizioni attuative della misura investimenti, contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. 31-2107 del 24 maggio 2011.

### **3.1. Spese ammissibili**

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

Nel caso una spesa ammissibile riguardi anche investimenti non finanziabili quest'ultima potrà essere imputata all'operazione in modo proporzionale. Tale principio, potrà essere utilizzato come linea guida in casi analoghi e in tutte le fasi del procedimento.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per essere considerate ammissibili, le spese devono essere rendicontate e documentate da fatture o documenti contabili avente forza probante equivalente (per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità) o da una dichiarazione di responsabilità in merito ai lavori effettuati in proprio.

Salvo diverse disposizioni da parte dell'OP Agea, i lavori effettuati in proprio (lavori eseguiti direttamente dal beneficiario con prestazione volontaria di manodopera propria e dei familiari impiegati in azienda e indicati nell'attestato rilasciato dall'INPS allegato alla domanda di aiuto) potranno rappresentare al massimo:

- 60% della spesa effettivamente sostenuta per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese,
- 80% della spesa effettivamente sostenuta per gli investimenti realizzati da imprese intermedie.

La dichiarazione di responsabilità in merito ai lavori effettuati in proprio deve indicare:

- le operazioni svolte
- il costo unitario delle opere utilizzando il prezzario regionale
- descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati per valutare che il mezzo proprio utilizzato sia idoneo al tipo di operazione svolta; qualora il mezzo risulti non idoneo, il controllo della spesa sarà considerato in senso negativo.

Il fac simile è disponibile nella sezione modulistica al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/index.htm>

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono le disposizioni dell'OP Agea.

### **3.2. Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili**

Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda di aiuto di base. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Le fatture ed i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.

### **3.3. Modalità di pagamento**

Si rimanda alle disposizioni del capitolo 3.3 della circolare dell'OP Agea del 6 settembre 2011 n. 46, salvo eventuali modifiche o integrazioni disposte dallo stesso OP Agea.